Modifiche alla disciplina dello “split payment”: firmato il decreto attuativo.

11 Gennaio 2018
Firmato dal MEF il decreto attuativo dello split payment 2018, alla luce delle novità introdotte dall’ultimo Collegato Fiscale alla legge di Bilancio 2018.

È stato diffuso dal Ministero dell’Economia e delle finanze il **D.M. 9 gennaio 2018**, ad oggi non ancora pubblicato in Gazzetta, con cui viene data attuazione alle novità che hanno riguardato il meccanismo della “scissione dei pagamenti” in seguito all’entrata in vigore del DL 148/2017 (*cd. Decreto Fiscale*).

In particolare il DM del 9 gennaio scorso aggiorna il D.M. 23 gennaio 2015 (già precedentemente modificato dal D.M. 20 febbraio 2015, dal D.M. 27 giugno 2017, e dal D.M. 13 luglio 2017) che originariamente fissava le modalità applicative del meccanismo della *scissione dei pagamenti*[1].

Si ricorda che il meccanismo del cd. ***split payment,*** introdotto dal 1 gennaio 2015, pone in capo alle Pubbliche Amministrazioni e ad alcune tipologie di società ed enti, il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

La disciplina dello *split payment* è stata più volte modificata. Su di essa, infatti, sono intervenuti, prima il D.L.50/2017 (cd. *Manovra correttiva 2017*) convertito con modifiche nella legge 96/2017, e poi il D.L. 148/2017 convertito con modifiche nella legge n.172/2017.
Entrambi i provvedimenti hanno esteso il meccanismo sia dal punto di vista temporale, che soggettivo.

In particolare, il D.L. 50/2017 **ha prorogato sino al 2020 l’operatività del meccanismo**, originariamente fissato dall’Unione europea fino al 31 dicembre 2017[2], operando **un’estensione dell’ambito soggettivo** di applicazione per le **fatture** di cessioni di beni e prestazioni di servizi **emesse** a **partire dal 1 luglio 2017**[3].

Con il più recente D.L. 148/2017[4] è stato nuovamente riformulato il co.1-bis dell’art.17-ter del D.P.R. 633/1972, estendendo, **a decorrere dal 1° gennaio 2018**, l’applicazione dello *split payment*, anche ad **altri soggetti pubblici**, ovvero:

- tutte le **pubbliche amministrazioni**[5];
- **gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali**, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- **le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche** per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- tutte le **società controllate**, in via diretta, dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri** e dai **Ministeri** (e le società da queste stesse controllate);
- tutte le **società controllate**, in via diretta o indiretta, dalle **amministrazioni pubbliche**, dalle **regioni**, **province**, **città metropolitane**, **comuni** ed **unioni di comuni** o da **enti pubblici economici nazionali, regionali e locali** e da **fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche** (e le società da queste stesse controllate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70);
- le **società quotate in borsa**, limitatamente a quelle inserite nell’indice FTSE Mib di Borsa

Italiana e le società da queste stesse controllate.

Il **DM del 9 gennaio 2018 dà attuazione** a quest'ultima **estensione** dell'ambito **soggettivo** di **applicazione** dello **split payment**, in particolare riscrivendo l'art. 5-ter del DM 23 gennaio 2015 sull'individuazione delle fondazioni degli enti e delle società assoggettate al meccanismo.

Pertanto, a seconda della tempistica, sono assoggettate a split payment, le operazioni nei confronti di:

- **Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 –** le società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB che risultano tali al 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017) per come individuate nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
- **Per le fatture emesse dal 2018 al 2020 –** le società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%, le società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società, che **risultano tali al 30 settembre precedente. Il relativo elenco sarà pubblicato a cura del Dipartimento delle Finanze entro il 20 ottobre di ciascun** anno **con effetti** a valere per **l'anno successivo**.

Viene **fatto salvo**, solo per il 2017, **l'elenco** pubblicato il **19 dicembre 2017** a cui viene conferito valore per l'anno 2018[6].

Si ricorda che gli elenchi dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione, validi per il 2018, possono essere consultati all'indirizzo *http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/* .

Il decreto fornisce, inoltre, alcune precisazioni volte a chiarire le modalità applicative del meccanismo per le ipotesi in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB dei soggetti sopra indicati si verifichi o venga a mancare, prima o dopo, il 30 settembre.

A tal riguardo di seguito si sintetizzano gli effetti in termini di fatturazione in split payment:

	TIPO DI MODIFICA	TERMINI	APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT
Modifiche nel controllo, nella partecipazione o nell'inclusione nell'indice FTSE MIB	si verifica	entro 30/09	operazioni fatturate **dal 1° gennaio dell'anno successivo**
		oltre 30/09	operazioni fatturate **dal 1° gennaio del secondo anno successivo**
	viene a mancare	entro 30/09	operazioni fatturate **fino al 31 dicembre dell'anno**
		oltre 30/09	operazioni fatturate **fino al 31 dicembre dell'anno successivo**

[1] Cfr. l'art. 1, co. 629, lettera b) della legge n. 190/2014 ha introdotto l'articolo 17-ter del DPR 633/1972 l'articolo (cosiddetto "Testo Unico IVA"). Per un quadro complessivo *Cfr.* *ANCE* "*Split Payment*, *Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate-C.M.27/E/2017*"- ID N. 30382 dell'8 novembre 2017, "*Split Payment: istituiti dall'AdE i nuovi codici tributo – R.M. n.139/E/2017*" – ID N. 30454 del 13 novembre 2017, *"Split Payment" – Pubblicazione in Gazzetta del D.M. 13 luglio 2017*- ID n. 29430 del 25 luglio 2017; *"Split Payment" – Modifiche alle P.A. coinvolte – D.M. 13 luglio 2017"* – ID n. 29377 del

19 luglio 2017; *"Split Payment – Nuova Guida dell'ANCE"* – ID n.29325 del 12 luglio 2017 e *"Split payment – Pubblicato Decreto Attuativo ed elenchi delle P.A. coinvolte"* – ID n.29154 del 28 giugno 2017.

[2] La proroga fino al 2020 e l'estensione soggettiva del meccanismo della scissione dei pagamenti è stata formalmente richiesta il 16 febbraio 2017 dal Governo italiano alla Commissione europea, in base alla procedura di deroga di cui all'art. 395 della Direttiva 2006/112/CE (*cfr*. DEF- Programma Nazionale di Riforma – sezione III pag. 43) ed è stata concessa dalle autorità comunitarie con la *Decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2017/784,* pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE L 118 del 6 maggio 2017.

[3] Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, secondo le modifiche introdotte dall'art.1, del DL 50/2017all'art. 17-ter del DPR 633/1972, il meccanismo dello "*split payment*" opera nei confronti dei seguenti soggetti:

– tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, co.2, della legge 196/2009;

– tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);

– tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);

– le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell'indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate.

[4] Cfr. *ANCE* "*Decreto Legge 148/2017 (cd. "Decreto Fiscale") – Misure d'interesse*" – ID n. 30137 del 18 ottobre 2017, "*Decreto Fiscale – Pubblicata la conversione in legge del DL 148/2017*" – ID N. 30757 del 06 dicembre 2017.

[5] Viene riscritto l'art.17-*ter* del DPR 633/1972 (come modificato dall'art.1 del DL 50/2017 ed in vigore dal 1° luglio 2017) che, nel confermare l'applicabilità dello "*split payment*" agli Enti pubblici, fa riferimento all'art.1, co.2, della legge 196/2009, rispetto alla formulazione attuale che fornisce un elenco delle singole Amministrazioni coinvolte.

[6] Cfr. *ANCE "Pubblicati gli elenchi validi per il 2018 per lo Split Payment"* – ID N. 30895 del 20 dicembre 2017.

31044-D.M. 9 gennaio 2018.pdfApri